

APPELLO ROMA**1 FEBBRAIO 1993****PRESIDENTE:** MORSILLO**ESTENSORE:** MARZIALE**PARTI:** COSCI ENZO

(Avv. Franco Naticchioni)

R.C.S. EDITORIALE QUOTIDIANI

S.P.A.

(Avv. Giacomo Antonelli)

NUOVA S.E.R.T.I.C.O. S.P.A.

(Avv. Giorgio Ghia)

ANSA COOP S.R.L.

(Avv. Giorgio Ghia)

EDITRICE IL MESSAGGERO S.P.A.

Responsabilità civile •**Pubblicazione di notizie
esorbitanti la realtà dei fatti****• Lesione della reputazione****• Danno morale •****Liquidazione • Danno alla
salute • Esclusione**

La pubblicazione di una notizia lesiva della reputazione non può considerarsi causa di un evento dannoso afferente alla salute fisica del danneggiato quando è trascorso un notevole intervallo di tempo tra l'apparizione dell'articolo giornalistico ed il momento di insorgenza della malattia, e quando persi-

stono altri gravi fattori, quali una infamante imputazione per reati di droga, poi rivelatasi inconsistente, che sono ragionevolmente da considerare all'origine del danno alla salute.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — 1. Il 19 giugno Renzo Cosci, ufficiale del Corpo delle Guardie di P.S. a riposo, veniva arrestato a Roma, insieme ad altre persone, con l'imputazione di concorso di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo « cocaina ». La droga era stata sequestrata, insieme a un passino normalmente usato per miscelare la sostanza e a una fiala narcotest, presso lo studio commerciale SO.GE.CO. s.r.l. con sede in Roma, Via B. Buozzi, n. 105. Il Cosci era l'amministratore unico della società ed il conduttore dell'appartamento in cui essa aveva stabilito la propria sede.

Il 22 giugno 1984 i quotidiani « Il Tempo », il « Messaggero » e « Il Corriere della sera » (edizione romana) davano notizia dell'accaduto. Il Cosci era rimesso in libertà il 20 luglio 1984 e quindi prosciolto al termine dell'istruttoria, « per non aver commesso il fatto », con sentenza del 25 marzo 1985.

2. Con atto notificato il 23 settembre 1986 ed il 17 gennaio 1987 il Cosci conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Società Editrice « Il Messaggero », la R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.a. (editrice de « il Corriere della sera ») e la nuova S.E.R.T.I.C.O., editrice de « Il Tempo ».

Deduceva l'attore:

— che tali quotidiani avevano divulgato la notizia in modo distorto, facendolo apparire contro ogni evidenza quale « capo banda » di un'associazione criminale internazionale;

— che, a causa di ciò, aveva subito danni ingenti nella sua attività professionale e nella sua vita di relazione e aveva, inoltre, riportato una profonda sofferenza morale, che era stata causa dell'insorgenza di gravi malattie, le quali avevano ridotto notevolmente la sua capacità lavorativa.

Costituendosi in giudizio la Nuova SER.TI.C.O. S.p.A. eccepiva, in via preliminare, la nullità della citazione a giudizio, perché priva della procura alle liti. Le altre convenute contestavano la fondatezza della domanda, affermando che la notizia si fondava su quanto appreso da fonte seria e attendibile e che la narrazione dei fatti era stata contenuta nei limiti della più serena obiettività. Esse chiedevano, inoltre, di essere autorizzate a chiamare in giudizio l'agenzia di stampa ANSA onde esserne garantiti in caso di eventuale condanna.

Il Tribunale, con sentenza del 6 aprile 1988, così provvedeva:

— dichiarava la nullità della citazione in giudizio della Nuova SER.TI.C.O. S.p.A.;

— rigettava la domanda proposta nei confronti della Società Editrice « Il Messaggero » S.p.A. e, per l'effetto, dichiarava non esservi luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta da tale società nei confronti della società ANSA;

— condannava la R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.a. a pagare all'attore la somma complessiva di L. 20.000.000 a titolo di risarcimento danni, rivalutazione e interessi compensativi fino a tale data, con gli ulteriori interessi, nella misura legale, fino al saldo;

— rigettava la domanda di garanzia proposta dalla R.C.S. nei confronti dell'ANSA.

La R.C.S. veniva condannata alla rifusione delle spese di causa nei confronti dell'attore. Nei rapporti tra le parti le spese medesime erano totalmente compensate.

3. La decisione era impugnata dal Cosci, con atto notificato il 3, il 4 e il 10 ottobre 1988 alla R.C.S., all'Editoriale « Il Messaggero », alla Nuova SER.TI.C.O. Le prime due società si costituivano in giudizio, proponendo, a loro volta, appello incidentale: la R.C.S. per sostenere l'erroneità delle statuizioni formulate dai giudici di primo grado; l'Editoriale « Il Messaggero », assunto l'erroneità della compensazione delle spese disposte nei suoi confronti dalla sentenza impugnata non ostante la soccombenza dell'attore. Il contraddittorio era successivamente integrato nei confronti della società ANSA, alla quale gli appelli non erano stati notificati. La causa, trattenuta una prima volta in decisione il 29 gennaio 1991, veniva rimessa in istruttoria al fine di assumere alcune prove concernenti l'esatta determinazione dei danni lamentati dall'attore. Espletato tale incombenza, essa era posta nuovamente in decisione nell'udienza collegiale del 13 ottobre 1992.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. Il tribunale, dopo aver rilevato che la notizia dell'arresto del Cosci, attesa la gravità dei reati contestati, aveva un rilievo tale da giustificare la divulgazione attraverso la stampa quotidiana, ha osservato che, mentre quanto riportato ne « il Messaggero » era sostanzialmente aderente alle risultanze fino a quel momento emerse sulla vicenda, di ben diverso tenore era, invece l'articolo apparso nell'edizione romana de « Il Corriere della sera ». In esso, in-

fatti, l'attore veniva additato, senza che tali ipotesi trovasse alcun riscontro nello sviluppo delle indagini, come il capo dell'organizzazione criminale e non soltanto come una persona coinvolta nell'inchiesta per la sua qualità di amministratore della SO.GE.CO. La verità sostanziale dei fatti, in questo secondo caso, non era stata quindi rispettata e l'articolo andava pertanto ritenuto illegittimo, a nulla rilevando che la notizia fosse stata diffusa il giorno precedente dall'ANSA, posto che tale circostanza non era sufficiente ad esonerare il cronista dal dovere di controllarne la veridicità con ogni possibile diligenza e che, quando l'evento dannoso è in rapporto di causalità con una pluralità di azioni riferibili a più soggetti, essi sono tutti tenuti a risarcire il danno arrecato. Anche la domanda di garanzia proposta nei confronti dell'ANSA veniva respinta, sul rilievo che non era stata dimostrata l'esistenza di un obbligo contrattuale di garanzia di tale agenzia nei confronti della R.C.S.

Circa i danni lamentati dal Cosci i giudici di primo grado osservano:

— che l'attore si era limitato ad affermare di essere stato danneggiato nella sua attività professionale e nella vita di relazione dalla pubblicazione dell'articolo, ma non aveva fornito alcun elemento e neppure dedotto alcun mezzo di prova idoneo a dimostrare l'entità del pregiudizio sofferto;

— che la richiesta consulenza medico-legale non appariva idonea a dimostrare l'incidenza della pubblicazione dell'articolo sulla sua capacità lavorativa, considerata l'impossibilità di accertare «a fronte di eventi sicuramente sconvolgenti quali l'incriminazione per spaccio di stupefacenti e una protratta detenzione», se all'insorgenza delle gravi malattie che avevano colpito il Cosci potesse aver concorso anche l'articolo pubblicato da «Il Corriere della sera», peraltro solo parzialmente difforme della realtà;

— che l'ammontare dei danni c.d. morali, ai quali doveva ritenersi che si estendesse la pretesa risarcitoria formulata con l'atto di citazione poteva essere congruamente liquidato, in via equitativa, in lire venti milioni, comprensivi della rivalutazione e degli interessi a far data dall'illegittimo.

2. La decisione è stata appellata dal Cosci e, in via incidentale, dalla R.C.S. e dall'Editoriale «Il Messaggero».

Il Cosci si duole che i giudici di primo grado:

a.1) abbiano ritenuto giustificata dall'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti la pubblicazione della notizia concernente il suo arresto, non ostante che la sua assoluta estraneità alla vicenda fosse stata ormai accertata dagli inquirenti;

a.2) Abbiano giudicato legittima la narrazione dei fatti contenuta nell'articolo riportato da «Il Messaggero», senza considerare che i contorni della vicenda erano stati alterati sotto più di un aspetto dal giornalista, attribuendo al Cosci una posizione preminente in un'organizzazione criminale di vasta portata con collegamenti internazionali che operava in Italia al riparo di una società (la SO.GE.CO.) la quale apparentemente svolgeva un'attività lecita;

a.3) abbiano liquidato il danno morale in modo del tutto inadeguato;

a.4) abbiano respinto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, senza disporre preventivamente una consulenza tecnica per accertare se, e in quale misura, le sue condizioni di salute fossero state com-

promesse dall'illegittima divulgazione della notizia da parte della stampa;

a.5) abbiano parzialmente compensato le spese di causa.

La R.C.S. censura, a sua volta, la sentenza impugnata:

b1.) per avere ritenuto che l'articolo apparso su « Il Corriere della sera », a differenza di quello pubblicato su « Il Messaggero », fosse andata al di là dei limiti posti all'esercizio del diritto di cronaca;

b2.) per essere incorsa nel vizio di ultrapetizione formulando una condanna al risarcimento dei danni morali che l'attore non aveva chiesto né esplicitamente né implicitamente;

b3.) per aver comunque liquidato tali danni in misura eccessiva;

b4.) per aver rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti dell'ANSA.

L'Editoriale « Il Messaggero » si duole, infine, che il Tribunale abbia compensato le spese del primo grado di giudizio e chiede di essere in ogni caso garantita dall'ANSA in caso di eventuale condanna.

3. La prima censura formulata dal Cosci, puntualizzata alla lettera « a.1 » del precedente paragrafo, è chiaramente infondata. Non può dubitarsi infatti, attesa la gravità e la pericolosità sociale dei reati contestati, che la conoscenza dell'episodio rispondesse ad un interesse della collettività e che fosse lecito darne notizia sulla stampa, anche se da ciò poteva derivarne in pregiudizio alla reputazione delle persone coinvolte, la cui responsabilità, fino a quel momento, non era stata ancora accertata. Sul principio costituzionalmente garantito, in base al quale l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, prevale infatti l'interesse pubblico alla conoscenza di fatti di grande rilievo sociale, quali sono quelli relativi alla perpetrazione di reati e all'attività di polizia giudiziaria (Cass. pen., sez. 5, 18 dicembre 1980, Faustini). Quando l'articolo è stato pubblicato (22 giugno) la posizione dell'appellante non era ancora chiarita, come è confermato dalla circostanza che la sua custodia cautelare fu protratta ancora per circa un mese. Non può quindi affermarsi che il riferimento alla sua persona, nella narrazione dell'episodio, sia stato ingiustificato.

4. Un più ampio discorso richiede l'esame delle doglianze, di opposto tenore, sopra riportate alle lettere a, 2, b.1 del paragrafo 2.

La prima, formulata dal Cosci, investe il capo della sentenza con il quale è stato considerato legittimo l'articolo pubblicato ne « Il Messaggero ». Perché questo giudizio sia giustificato è necessario, tra l'altro, che i fatti esposti siano « veri » e che la loro esposizione sia fatta in forma « civile » (Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259).

Il Tribunale ha ritenuto che queste condizioni concorressero e la sua valutazione, a giudizio di questa Corte, merita di essere condivisa. La narrazione è infatti, nei suoi aspetti essenziali, certamente esatta (era vero, infatti, che il Cosci nella fase iniziale delle indagini era stato incriminato, in concorso con altri, di detenzione e spaccio di quantità rilevanti di cocaina e per tale motivo arrestato; che le indagini erano state estese alla s.r.l. SO.GE.CO., della quale il Cosci era il legale rappresentante; che, infine, presso la sede di tale società era stato rinvenuto un quantitativo, sia pure modesto, di cocaina unitamente ad alcuni attrezzi

solitamente usati per controllare la qualità della droga e per miscelarla). Solo alcuni particolari, appaiono difformi da quanto in quel momento era emerso dalle indagini. Ma essi attengono ad aspetti secondari della vicenda, e come tali, non sembrano idonei ad incidere sulla gravità dell'episodio e sull'importanza del ruolo in esso avuto dall'appellante. Ciò deve dirsi anche per la difformità concernente il quantitativo di cocaina rinvenuto presso la sede della SO.GE.CO (che il giornalista ha indicato in un chilogrammo e che dal rapporto della Polizia Giudiziaria risulta essere stato solo di quindici grammi), sia perché in quell'occasione erano stati trovati alcuni attrezzi i quali, a detta degli inquirenti, stavano ad indicare che in quel luogo la droga era smerciata (e non semplicemente consumata) e sia perché, comunque, il Cosci, come già detto, era indiziato di concorso in detenzione e spaccio di quantità rilevanti di cocaina.

La doglianza è quindi infondata e deve essere, conseguentemente, respinta.

A conclusioni non diverse deve pervenirsi per l'altra censura, con la quale la R.C.S. si duole che i giudici di primo grado abbiano ritenuto che l'articolo apparso su «Il Corriere della sera» avesse oltrepassato i limiti di un corretto (e, quindi, legittimo) esercizio della libertà di stampa.

Invero, il tenore dell'articolo pubblicato su «Il Corriere della sera» era ben diverso da quello apparso su «Il Messaggero». In esso infatti il Cosci veniva indicato (senza che tale tesi — come confermato, dalla deposizione del teste Masia, all'epoca addetto alla cronaca giudiziaria del quotidiano milanese — trovasse alcun valido riscontro negli elementi che fino a quel momento erano emersi dalle indagini ed erano stati rivelati dagli inquirenti) come il probabile «capo della banda» e la rilevanza della sua partecipazione alla vicenda criminosa era sottolineata anche dalla pubblicazione della sua fotografia accanto a quella di altro soggetto definito come noto trafficante di cocaina.

La ricostruzione dei fatti è quindi andata ben oltre i limiti che devono essere osservati nella diffusione di notizie attraverso la stampa a tutela delle persone coinvolte nelle vicende narrate, la cui reputazione deve essere in ogni caso tutelata, pur nel rispetto dell'esigenza di dare al pubblico un'informazione socialmente rilevante.

Un più attento riscontro dei fatti avrebbe consentito di rilevare, come hanno opportunamente sottolineato i giudici di primo grado, che l'«Enzo» indicato dai corrieri come intermediario nello spaccio delle partite di stupefacenti non era il Cosci ma altra persona: tale circostanza era stata infatti chiarita dagli inquirenti fin dal 19 giugno 1984.

Decisamente grave appare, poi, la pubblicazione della fotografia che non rispondeva certamente ad un interesse e deve essere quindi evitata, anche perché il Cosci, come era ben noto al curatore del servizio, era persona incensurata e la sua responsabilità, essendo le indagini ancora agli inizi, era ben lungi dall'essere definitivamente accertata. Una maggiore cautela sarebbe stata pertanto doverosa, onde evitare una ulteriore lesione dell'immagine e dell'onorabilità dell'appellante che (come poi è avvenuto) il successivo sviluppo delle indagini avrebbe potuto far apparire del tutto ingiustificata.

Anche il motivo di gravame della R.C.S., puntualizzato alla lettera b.1 del precedente n. 2, va quindi respinto.

5. A conclusioni non diverse deve giungersi per l'ulteriore doglianza indicata alla lettera *b.2* del medesimo paragrafo 2. Con essa la R.C.S. censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la domanda proposta dal Cosci si estendesse anche alla richiesta di risarcimento dei danni « morali ». Ma la doglianza è infondata, come correttamente ha deciso il Tribunale, posto che le conclusioni formulate con l'atto di citazione, e poi successivamente confermate nel corso del giudizio, contenevano la richiesta di condanna in solido dei convenuti al risarcimento di « tutti » i danni subiti: la formulazione adottata era quindi estremamente comprensiva e certamente idonea a comprendere anche i danni in questione, tanto più che negli scritti difensivi, a cominciare dall'atto di citazione, si faceva chiaro riferimento alla sofferenza morale subita dall'attore a causa del risalto che la notizia del suo arresto aveva avuto sulla stampa. L'asserito vizio di ultra-petizione è pertanto insussistente.

6. Il capo della sentenza concernente la quantificazione dei danni morali (L. 20.000.000, comprensivi di rivalutazione ed interessi al 6 aprile 1988, data in cui la decisione è stata pubblicata) è oggetto di opposte censure da parte del Cosci e della R.C.S.: il primo assume che la liquidazione sarebbe stata troppo esigua; la seconda afferma, al contrario, che essa sarebbe stata eccessiva.

A giudizio di questa Corte la doglianza del Cosci è fondata. I giudici di primo grado hanno infatti quantificato il danno morale in circa 15 milioni (poi portati a 20 milioni per l'incidenza della rivalutazione e dell'ammontare degli interessi legali) e tale determinazione appare del tutto inadeguata.

Invero l'appellante non solo era incensurato ma era anche un ufficiale del Corpo delle Guardie di P.S. a riposo e, per tale sua qualificazione, portato più di altri a risentire negativamente degli effetti della pubblicazione della notizia della sua incriminazione per un reato infamante come quello di spaccio di stupefacenti. A questo si aggiunga che nell'articolo pubblicato da « Il Corriere della sera » egli veniva additato addirittura come il capo di una pericolosa organizzazione criminale che agiva dietro il paravento di due società di informatica, accrescendone il discredito presso quanti lo avevano conosciuto. Infine la pubblicazione della fotografia, non richiesta da motivi d'interesse generale ma presumibilmente effettuata per soddisfare una non commendevole curiosità dei lettori senza considerare che le risultanze fino a quel momento acquisite avrebbero potuto essere smentite dal successivo sviluppo delle indagini, che gli dava la sensazione di essere ormai esposto alla generale esecrazione, anche da parte di coloro che non lo conoscevano per nome. Tutto ciò non può non aver accentuato la sofferenza del Cosci, già provato dall'inchiesta giudiziaria nella quale era stato coinvolto pur essendo del tutto innocente, come in un secondo tempo riuscirà a dimostrare ottenendo il proscioglimento in istruttoria « per non aver commesso il fatto ».

In considerazione di tali elementi, e pur tenendo conto della limitata diffusione dell'edizione romana de « Il Corriere della sera », appare congruo determinare in via equitativa i danni morali in complessive novanta milioni di lire, da intendere comprensivi della rivalutazione e degli interessi legali maturati fino alla data della presente decisione.

La riconosciuta fondatezza della doglianza formulata dal Cosci fa ritenere assorbita quella avanzata dalla R.C.S.

7. Il Cosci si duole, altresì, con il motivo sopra puntualizzato alla lettera a.3 del paragrafo 2, che i giudici di primo grado abbiano respinto la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni lamentati, disattendendo anche la richiesta di ammissione di una consulenza medico legale diretta a verificare l'esistenza di una correlazione tra la pubblicazione della notizia e l'insorgenza di alcune gravi malattie che avevano compromesso il suo stato di salute.

Tali doglianze sono però infondate.

L'assunzione della prova ammessa da questa Corte con l'ordinanza del 4 marzo 1991 non ha avuto l'esito sperato dalla difesa dell'appellante. Le dichiarazioni dei testi, infatti, sono risultate estremamente generiche e prive di indicazioni utili per la determinazione dell'entità del pregiudizio economico che il Cosci afferma di aver subito nella sua vita professionale e, ciò che più conta, per l'individuazione di una sua correlazione causale con la pubblicazione della notizia, con le modalità sopra evidenziate, nell'edizione romana de «Il Corriere della sera».

Invero, il teste Fituri, segretario della Camera di commercio Italo-Araba, ha riferito di aver fornito al Cosci, nel periodo aprile-maggio 1984, due liste di nominativi di commercianti arabi interessati all'acquisto e alla commercializzazione di prodotti cosmetici, ma ha precisato di non ricordare se a sua volta il Cosci gli aveva comunicato il nominativo di imprese interessate a vendere i propri prodotti nei paesi arabi. Né maggiormente significativa appare la deposizione del teste Coletti, già direttore commerciale della Integralcosmesi, il quale, pur confermando di essersi rivolto al Cosci per la ricerca di sbocchi di mercato nei paesi arabi, ha poi ammesso che al momento della pubblicazione degli articoli la sua impresa non aveva ancora ricevuto ordini di acquisto e che comunque essa, per il suo carattere artigianale, non era in quel momento ancora in grado di far fronte «a richiesta di quantitativi notevoli, come quelle che spesso provenivano da tali località». A conclusioni non diverse, infine, deve giungersi per la deposizione di Giorgio Mai, che non è stato in grado di precisare quali clienti, oltre l'Enel, avesse la SO.GE.CO. prima di essere posta in liquidazione.

Appare evidente, pertanto, che queste disposizioni non hanno aggiunto alcun elemento utile ai fini della riforma della decisione impugnata. Va infatti considerato:

— che l'incertezza e ambigua riferibilità causale di un evento dannoso non può risolversi a sfavore del soggetto convenuto per il risarcimento (Cass., 11 gennaio 1982, n. 10);

— che il potere del giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso, esaurendosi tale apprezzamento equitativo nella necessità di colmare le lacune inevitabili nella determinazione del suo effettivo ammontare (Cass., 5 marzo 1984, n. 1530).

Resta da esaminare la richiesta di ammissione di una consulenza medico-legale per accertare quale incidenza abbia avuto la pubblicazione dell'articolo sulle condizioni di salute del Cosci, onde verificare se la

sua reiezione da parte dei giudici di primo grado sia stata, o meno, giustificata.

In linea di fatto si è accertato:

— che il Cosci, il 5 marzo 1985, fu ricoverato presso l'Ospedale S. Pietro per un episodio ischemico cerebrale acuto che aveva determinato l'emiparesi dell'arto superiore destro;

— che l'11 maggio 1985 fu riscontrata la presenza di una neoplasia nel colon-sigma e fu quindi sottoposto ad intervento di emicolectomia sin;

— che l'emiparesi nei mesi successivi è regredita, lasciando peraltro « una sfumata emisindrome braccio crurale deficitaria destra ».

In un giudizio parallelo, promosso nei confronti della società editrice de « Il Tempo » che, al pari de « Il Corriere della sera » e de « Il Messaggero », dette notizia della vicenda con un articolo apparso il 20 giugno 1984, è stata disposta una consulenza medico-legale e il C.T.U. è giunto alla conclusione che il risalto dato alla vicenda dagli organi di stampa ha certamente contribuito a determinare l'insorgenza delle patologie delle quali il Cosci successivamente è risultato essere affetto, anche se non è possibile stabilire in quale misura. Tale giudizio non appare tuttavia convincente, se si considera, da un lato, che l'informazione data dagli organi di stampa sull'episodio si è esaurita in un solo giorno, con la pubblicazione degli articoli apparsi il 20 giugno 1984 e, dall'altro, che tra l'apparire di tali articoli e il primo manifestarsi delle malattie (5 marzo e 11 maggio 1985) è intercorso un intervallo di tempo notevole. È allora ragionevole supporre che al momento del primo ricovero, avvenuto il 5 marzo 1985, i riflessi negativi della pubblicità data alla vicenda di stampa fossero ormai da tempo venuti meno, mentre persistevano quelli dovuti al perdurare di una così grave, e infamante imputazione, che sarebbe stata cancellata solo dalla sentenza istruttoria di proscioglimento. E che, quindi, l'insorgenza dei processi morbosi accusati dall'appellante debba essere ricondotta alla vicenda giudiziaria in sé stessa piuttosto che alla notorietà che essa ha avuto sui giornali.

La mancata ammissione della consulenza non appare quindi censurabile.

8. Con i residui motivi di gravame:

a) la R.C.S. censura la decisione di primo grado per aver rigettato la domanda di manleva da lei proposta nei confronti dell'agenzia ANSA;

b) il Cosci si lamenta della parziale, compensazione delle spese di causa;

c) l'Editoriale « Il Messaggero » si duole, infine, che sia stata disposta la compensazione delle spese di causa sebbene l'attore, nei suoi confronti, fosse rimasto soccombente.

L'Editoriale « Il Messaggero » inizialmente aveva chiesto anche di essere garantita dall'ANSA per il caso di soccombenza, ma tale domanda non è stata riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni e deve ritenersi conseguentemente abbandonata. L'ANSA chiede, a sua

volta, il rigetto della censura, sopra puntualizzata alla lettera « a », e la condanna alle spese dell'ulteriore grado della R.C.S. e dell'Editoriale « Il Messaggero ».

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

— il motivo di gravame della R.C.S. è palesemente infondato dal momento che, a tacer d'altro, l'illegittimità del servizio apparso su « Il Corriere della sera » deriva da elementi (attribuzione al Cosci del ruolo di « capo banda » e pubblicazione della sua fotografia) che non sono direttamente riconducibili al comunicato ANSA del 21 giugno 1984;

— egualmente infondato è poi il motivo proposto dal Cosci: l'appellante si duole infatti che il tribunale abbia disposto sulla (parziale) compensazione delle spese del primo grado di giudizio, ma tale statuizione riguarda i rapporti con l'Editoriale « Il Messaggero » e con la « Nuova S.E.R.T.I.C.O. S.p.A. » nei cui confronti il Cosci è risultato soccombente e non avrebbe, quindi, mai potuto pretendere il rimborso delle spese di giudizio (art. 91 cod. proc. civ.);

— la doglianza de « Il Messaggero » è, infine, egualmente infondata, essendo pienamente condivisibili le ragioni che hanno indotto i giudici di primo grado a disporre la compensazione delle spese di causa.

9. In conclusione, dei motivi di gravame proposti dalle parti merita di essere accolto solo quello, sopra puntualizzato alla lettera a.3 del paragrafo n. 2. La R.C.S. va conseguentemente condannata al pagamento della complessiva somma di L. 90.000.000 in favore del Cosci con gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.

Le spese dell'ulteriore grado, per quanto concerne i rapporti tra il Cosci e la R.C.S., seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo. Relativamente alle altre parti vanno invece compensate, tenuto conto della natura della causa e della delicatezza delle questioni dibattute.

P.Q.M. — La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

— accoglie parzialmente l'appello proposto da Enzo Cosci avverso la sentenza emessa in data 6 aprile 1988 dal Tribunale di Roma e, per l'effetto, condanna la R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.A. al pagamento della complessiva somma di novanta milioni di lire in favore dell'appellante con gli interessi, nella misura legale, dalla data della presente decisione al saldo;

— rigetta gli appelli incidentali proposti dalla R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.A. e dalla Società Editrice il Messaggero S.p.A. avverso la stessa sentenza;

— condanna la R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.A. alla rifusione delle spese dell'ulteriore grado in favore di Franco Naticchioni, procuratore antistatario del Cosci, liquidate in complessive L. 9.385.000, ivi comprese L. 6.500.000 per onorari di avvocato e L. 1.500.000 per diritti di procuratore;

— compensa, relativamente alle parti, le spese di giudizio.

**LESIONE DELLA
REPUTAZIONE E TECNICHE
DI SELEZIONE DEL DANNO
RISARCIBILE**

IL CASO.

La sentenza che qui si annota si riferisce ad un particolare ed interessante caso concernente, dal punto di vista giuridico, l'individuazione dei danni riconducibili alla lesione della reputazione ed offre l'occasione per una meditazione in ordine alla tormentata problematica della

delimitazione dell'area del danno risarcibile. Rivediamo brevemente i fatti: L'ufficiale del Corpo delle Guardie di P.S. a riposo, Renzo Cosci viene arrestato a Roma, insieme ad altre persone, con l'imputazione di concorso in detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo «cocaina». I quotidiani «Il Tempo», il «Messaggero» e «Il Corriere della sera» (edizione romana) danno notizia dell'accaduto. Successivamente il Cosci è rimesso in libertà e quindi proscioltto al termine dell'istruttoria, «per non aver commesso il fatto». Nel giudizio promosso dal Cosci al fine di ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della Società Editrice «Il Messaggero», la R.C.S. Editoriale quotidiani S.p.A. (editrice de «il Corriere della sera») e la nuova S.E.R.T.I.C.O. editrice de «Il Tempo», l'attore ha asserito che tali quotidiani avevano divulgato la notizia in modo distorto, facendolo apparire contro ogni evidenza quale «capo banda» di un'associazione criminale internazionale; e che, a causa di ciò, aveva subito danni ingenti nella sua attività professionale e nella sua vita di relazione e aveva, inoltre, riportato una profonda sofferenza morale, che era stata causa dell'insorgenza di gravi malattie, le quali avevano ridotto notevolmente la sua capacità lavorativa.

Il Tribunale di Roma con sentenza del 6 aprile 1988, ha accolto la domanda nei soli confronti della R.C.S. Editoriale Quotidiani S.p.A. condannandola a pagare all'attore la somma complessiva di L. 20.000.000 a titolo di risarcimento dei danni morali, oltre a rivalutazione e interessi, ed ha, al contrario, negato il risarcimento del danno patrimoniale.

Nel giudizio di secondo grado la Corte d'Appello confermando l'orientamento del Tribunale ha rilevato che «il tenore dell'articolo pubblicato su «Il Corriere della sera» era ben diverso da quello apparso su «Il Messaggero». In esso infatti il Cosci veniva indicato come il probabile «capo della banda» e la rilevanza della sua partecipazione alla vicenda criminosa era sottolineato anche dalla pubblicazine della sua fotografia accanto a quella di altro soggetto definito come noto trafficante di cocaina.

La ricostruzione dei fatti è quindi andata ben oltre i limiti che devono essere osservati nella diffusione di notizie attraverso la stampa a tutela delle persone coinvolte nelle vicende narrate, la cui reputazione deve essere in ogni caso tutelata, pur nel rispetto dell'esigenza di dare al pubblico un'informazione socialmente rilevante».

La Corte d'Appello, a seguito di gravame dell'attore ha altresì innalzato l'ammontare del risarcimento per il danno morale, ed ha confermato, al contrario, il rigetto della richiesta ulteriore dei danni di carattere patrimoniale collegati al grave pregiudizio alla salute fisica ed alla perdita di capacità lavorativa, asseritamente ricondotti al risalto dato

alla vicenda dai mass-media. Sul punto la Corte d'Appello ha affermato che «l'informazione data dagli organi di stampa sull'episodio si è esaurita in un solo giorno, con la pubblicazione degli articoli apparsi il 20 giugno 1984 e, dall'altro, che tra l'apparire di tali articoli e il primo manifestarsi delle malattie (5 marzo e 11 maggio 1985) è intercorso un intervallo di tempo notevole. È allora ragionevole supporre che al momento del primo ricovero, avvenuto il 5 marzo 1985, i riflessi negativi della pubblicità data alla vicenda dalla stampa fossero ormai da tempo venuti meno, mentre persistevano quelli dovuti al perdurare di una così grave e infamante imputazione che sarebbe stata cancellata solo dalla sentenza istruttoria di proscioglimento. E che, quindi, l'insorgenza dei processi morbosi accusati dall'appellante debba essere ricondotta alla vicenda giudiziaria in sé stessa piuttosto che alla notorietà che essa ha avuto sui giornali».

I CRITERI DI SELEZIONE DEI DANNI E DEGLI INTERESSI.

La sentenza in esame presenta dei profili di notevole interesse con riferimento alle tendenze di allargamento dell'area della responsabilità civile, agli sviluppi dell'istituto ed in definitiva ai criteri di selezione degli interessi meritevoli di tutela e dei danni risarcibili.

In effetti la vicenda presa in esame dalla Corte d'Appello di Roma fa immediatamente correre il pensiero a quel fenomeno di moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità civile, di individuazione di nuovi danni risarcibili, che è stato già ormai da lungo tempo messo il rilievo dalla riflessione giuridica. Ricorrente è il rilievo in dottrina secondo cui si assiste nella vita contemporanea ad un enorme incremento dei danni che è praticamente inseparabile dalla realtà dei moderni processi produttivi e, più in generale, dal progresso tecnologico e dalla complessità della odierna vita di relazione¹.

D'altra parte «non si deve credere che tali fenomeni si riferiscano esclusivamente ai danni "patrimoniali", ai danni che hanno cioè consistenza meramente economica. Numerose sono le occasioni di "danno", di lesioni dei "valori" e degli "interessi" della persona che presentano rilevanti aspetti di ordine extra-patrimoniale: la lesione del diritto all'immagine e la diffusione di notizie riservate relative alla vita privata di persone note al pubblico sono chiaro esempio di "danni" che l'enorme sviluppo dei mass media ha moltiplicato in modo notevole, e contro i quali le regole di responsabilità civile sono chiamate a predisporre sanzioni e strumenti di reintegrazione»².

¹ Cfr. RODOTÀ, *Il problema della Responsabilità civile*, Milano, 1967, p. 166 ss. partic. 21; ALPA-BESSONE, *I fatti illeciti*, in *Trattato di diritto privato diretto da Rescigno*, 1983, vol. VI, p. 44; CARBONE, *Il fatto dannoso nella responsabilità civile*, Napoli, 1969, p. 9. SALVI voce *Responsabilità extracontrattuale*, in

Enc. dir., 1988, vol. XXXIX, p. 1192. Per un'ampia casistica sulla varietà dei danni la cui risarcibilità è stata affermata dalla Giurisprudenza v. ALPA, *Danno aquiliano*, in *Contratto e impresa*, 1990, 792 ss.

² ALPA-BESSONE, *Atipicità dell'illecito*, 1977, Parte prima, *I profili dottrinali*, p. 5.

Ebbene, rispetto agli accennati sviluppi evolutivi della responsabilità civile, il caso deciso dalla Corte d'Appello di Roma presenta un particolare problema che è quello della riferibilità al mondo dell'informazione ed all'esercizio dell'attività giornalistica di danni che non appartengono alla personalità morale dell'individuo, ma costituiscono dei meri danni alla salute.

I Giudici romani, infatti, dopo aver accertato e liquidato il danno morale sofferto dall'attore a seguito della pubblicazione di notizie che esorbitavano, in senso pregiudizievole allo stesso attore, la realtà dei fatti avvenuti, hanno dovuto affrontare, risolvendolo negativamente, l'ulteriore problema della riconducibilità a quella pubblicazione di notizie di gravi processi patologici quali la neoplasia nel colon- sigma e l'ischemia cerebrale con conseguente emiparesi dell'arto superiore destro.

In definitiva, il problema affrontato nella sentenza, riferendosi al danno alla salute, la cui risarcibilità in astratto è fuori discussione e pacificamente accertata, non concerne tanto la delimitazione dell'area del danno risarcibile con riferimento alla natura dell'interesse leso, ma rimanda a quelle tecniche di selezione dei danni risarcibili che fanno capo al principio causale, al criterio della prevedibilità dell'evento, allo scopo della norma.

IL CRITERIO CAUSALE.

L'evoluzione del sistema della responsabilità civile ha determinato sicuramente un rinnovato interesse per i problemi causali. Infatti, l'allargamento dell'ambito della responsabilità civile con riferimento alla natura dell'interesse leso, ovvero sia il superamento dell'equazione danno ingiusto = lesione del diritto soggettivo, e l'incremento dell'area della responsabilità oggettiva, unitamente al venir meno del c.d. primato della colpa, sono all'origine di un arricchimento della tematica relativa alla delimitazione dell'area del danno risarcibile. E « la sede causale è sembrata la più adatta per enucleare criteri utili a tal fine »³.

D'altra parte, non si deve ritenere che il carattere logico-naturalistico, di cui è permeata, come vedremo, la ricerca dei criteri di accertamento del rapporto causale, svincoli l'elemento della causalità dal mondo dei valori e degli interessi tutelati dal diritto. « Assunto ad elemento tecnico, il cui impiego sembra sottrarsi — in prima analisi — ad ogni operazione di politica del diritto, il nesso di causalità si rivela invece (...) schermo di operazioni di politica del diritto assai spregiudicate. Non è raro infatti riscontrare nella prassi giurisprudenziale una selezione degli interessi meritevoli di tutela attuata mediante il ricorso alla nozione di causalità »⁴.

Chiarito tale aspetto che non può essere ignorato nelle indagini in materia, ripercorriamo brevemente alcuni passaggi fondamentali relativi

³ SALVI, voce *Responsabilità* cit. p. 1250.

⁴ ALPA, *Sistemi di compensation e nuove tendenze della responsabilità civile*, in *Riv.*

trim. dir. proc. civ., 1975, p. 1592, con riferimento all'opera di ATIYAH, *Accidents, Compensation and Law*, 1974, p. 120).

alle ricerche in tema di causalità, tenendo d'occhio il caso deciso dalla sentenza commentata.

LA CAUSALITÀ DI FATTO.

Il ricorso alle scienze logiche ed in particolare alla logica Stuart-Milliana nella spiegazione del fenomeno causale ha condotto alla elaborazione del noto criterio della «condicio sine qua non». Tuttavia, l'idea che tale criterio potesse condurre ad un incontrollato straripare della responsabilità civile ha indotto la dottrina a ricercare ulteriori criteri selettivi, idonei a ridimensionare la portata esasperatamente estensiva della responsabilità implicata dalla stessa «condicio sine qua non».

In effetti, a stretto rigore logico, una volta stabilito che un certo antecedente è condizione indispensabile dell'evento quando senza di esso l'evento stesso non si sarebbe verificato, tutti gli antecedenti per i quali è possibile effettuare quel tipo di ragionamento ipotetico sono da considerare in modo assolutamente paritario causa dell'evento dannoso, senza possibilità di distinguere la causa vera e propria dalla mera occasione o di individuare tra i vari fattori concorrenti qualcuno che possa essere identificato come causa prossima o efficiente o adeguata o necessaria⁵.

In realtà il più compiuto tentativo di superare la teoria dell'equivalenza e senz'altro costituito dalla teoria della causalità adeguata la quale, peraltro, non esclude che tra la condotta e l'evento intercorra un nesso in senso condizionalistico, anzi lo presuppone; ed in questo senso essa non costituisce un ripudio della teoria dell'equivalenza, costituendo rispetto a quest'ultima, in un certo senso, esclusivamente un correttivo. Solo che i sostenitori dell'adeguatezza ritengono che ai fini giuridici è necessario selezionare tra tutte le condizioni indispensabili dell'evento quelle che sono tipicamente idonee a produrre l'evento sulla base di un criterio di probabilità «ex ante» fondato sull'«id quod plerumque accidit»⁶.

L'idea centrale dell'adeguatezza, qui brevemente riportata, viene poi sviluppata e concretizzata in diverse guise nel giudizio prognostico che essa implica; soprattutto con riferimento alle basi cognitive del giudizio stesso. Ebbene, il problema delle basi cognitive su cui deve fondarsi il giudizio di causalità, che, come vedremo, assume rilievo con riguardo

⁵ Per un esame e per le indicazioni bibliografiche relative ai criteri ora indicati nel testo v. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova, 1931 p. 50. Cfr. pure RUFFOLO, *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, Milano, 1986, p. 77 ss. Fra i sostenitori della teoria dell'equivalenza v. DE CUPIS, *Il danno*, Milano, 1979, p. 119 ss.; RUFFOLO, *La responsabilità vicaria*, Milano, 1976, p. 152 ss.; GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica*, in *Riv. dir. comm.*,

1951, p. 445; FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, p. 63 ss. limitatamente al concorso fra concause umane e fortuite.

⁶ Sulla teorica dell'adeguatezza v. TRIMARCHI, *Causalità e danno*, Milano, 1967, p. 32 ss.; FIANDACA, voce *Causalità in Digesto - Discipline penalistiche*, II, 1988, p. 124; ANTOLISEI, *Il rapporto cit.*, p. 93 ss.; BIANCA, *Inadempimento delle obbligazioni*, Bologna, 1979, 230 ss.

al caso oggetto del presente commento si ripresenta sia nell'ambito della causalità adeguata⁷ che in quello della «condicio sine qua non». Quest'ultima teoria è stata rivisitata e fatta oggetto di puntualizzazioni ed arricchimenti che hanno messo in dubbio la validità e la stessa utilizzabilità in concreto del criterio nella sua formulazione tradizionale⁸.

Si è rilevata, al proposito, l'insufficienza di approfondimento, proprio relativamente alle cognizioni che devono presiedere al procedimento di eliminazione mentale che caratterizza il ricorso al criterio «de quo».

Accolta l'enunciazione della doppia formula tradizionale, «il meno che ci si poteva attendere era una precisa indicazione dei criteri causali (leggi causali, generalizzazioni del senso comune o altro) che possano giustificare l'affermazione secondo la quale, eliminando mentalmente un certo antecedente, viene o non viene a mancare l'evento: non basta dire di un'azione che è causale quando è condizione "sine qua non", se non ci si impegna a chiarire la ragione in virtù della quale si può sostenere che, in assenza di quell'azione, l'evento non si sarebbe verificato»⁹.

La necessità di ricorrere a leggi generali di spiegazione degli svolgimenti causali risulta in modo evidente proprio in quei casi in cui il verificarsi di danni e riconnesso allo sviluppo tecnologico ed all'industrializzazione dei processi di produzione. Si ponga attenzione ai noti casi giurisprudenziali del talidomide e delle macchie bleu che riportiamo qui a titolo esemplificativo:

A) i dirigenti di una ditta farmaceutica mettono in commercio un preparato che viene ingerito anche da donne gestanti; quasi tutte partoriscono figli con malformazioni congenite, ma non è chiaro il meccanismo di produzione del fenomeno¹⁰;

B) gli abitanti della zona in cui è sita una fabbrica di alluminio che emette fumi all'esterno vengono colpiti da manifestazioni morbose cutanee a carattere epidemiologico (c.d. macchie bleu) e lamentano danni alle bestie e alla colture; non si riesce ad individuare con certezza le cause del fenomeno¹¹.

In entrambi i casi la mancanza di precise conoscenze scientifiche relative ai fenomeni verificatisi non permette di stabilire se, eliminando l'ingestione del talidomide o l'emissione di fumo della fabbrica di alluminio, l'evento, costituito dalle malformazioni congenite nei bambini partoriti e dalla comparsa delle macchie bleu, si sarebbe ugualmente prodotto¹².

⁷ Sulle varie versioni dell'adeguatezza con riguardo alle basi nomologiche ed ontologiche del giudizio v. TRIMARCHI, *Causalità cit.*, p. 34 ss.

⁸ Come è noto, l'enunciazione tradizionale consta della c.d. doppia formula: la condotta è causa dell'evento quando, senza la prima, il secondo non si sarebbe verificato (formula positiva). Da questa si deduce poi la formula negativa per cui un comportamento è non causale quando, senza di esso, l'evento si sarebbe verificato ugualmente.

⁹ Così STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano,

1975, p. 8 ss. sulle orme di ENGISCH, *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, 1931, Tübingen, p. 21 ss. nonché di HART-HONORE, *Causation in the Law*, Oxford 1983, p. 383.

¹⁰ SJOSTROM-NILSSON, *Il talidomide e il potere dell'industria farmaceutica*, Milano, 1973).

¹¹ Trib. Rovereto, 17 gennaio 1969, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1971, 1021 con nota di Nobile).

¹² Questi ed altri casi giurisprudenziali sono ampiamente trattati da STELLA, *Leggi cit.* p. 22 ss.

Il ricorso alle leggi scientifiche su cui si fonda la compiuta elaborazione della teoria della «condicio sine qua non» sussunta, per l'apunto, sotto leggi scientifiche¹³ è ora accolto dalla sentenza della Corte di Cassazione sul disastro di Stava, che ha statuito: «secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo a patto che esso rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione regolare conforme ad una legge dotata di validità scientifica — la cosiddetta legge generale di copertura — portano ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto»¹⁴.

Ebbene, la raggiunta consapevolezza in ordine alla imprescindibilità del ricorso alle leggi scientifiche nell'accertamento del nesso causale consente qualche breve riflessione: quel moltiplicarsi delle ipotesi di responsabilità civile cui si è fatto cenno in precedenza, nella misura in cui il criterio giuridico di imputazione rimanda a leggi generali di copertura, passa, almeno in parte, attraverso lo sviluppo scientifico e l'utilizzo ad opera dell'interprete di nuove acquisizioni di conoscenze al patrimonio scientifico della collettività. In altri termini l'area della responsabilità civile si estende mano a mano che la ricerca scientifica svela nuove relazioni causali prima sconosciute in ordine al verificarsi di danni, elaborando nuove leggi generali di copertura, dotate di un valore universale o statistico¹⁵, entro cui sussumere il giudizio causale. E tale impostazione scientifica del concetto di causa, il quale peraltro consente forse di restituire in parte un carattere obiettivo alle indagini causali e di svincolarle, almeno parzialmente, da operazioni di politica del diritto, assume notevole rilevanza, come è facile intuire, anche con riguardo al caso qui preso in esame. In effetti la sentenza annotata si riferisce ad una ipotesi di danno alla salute asseritamente derivante da una lesione della reputazione. Si tratterebbe in definitiva di individuare una legge scientifica di copertura alla cui stregua si possa affermare che senza la pubblicazione dei menzionati articoli (considerata nell'ambito delle circostanze di fatto in cui la stessa è stata realizzata, non esclusa magari la particolare costituzione fisica e psicologica del danneggiato) la malattia non si sarebbe verificata. L'ipotesi di ricostruzione interpretativa è, alla luce di quanto in precedenza detto, tutt'altro che peregrina e sfortunata di una reale funzionalità pratica; basti pensare alle odierne ricerche sulle cause del cancro, e delle malattie neoplastiche ed in particolare sulla possibilità che l'angoscia esistenziale ed il disagio psicologico siano all'origine delle stesse malattie.

Così la ricerca di un criterio scientifico in base al quale operare un collegamento eziologico tra la malattia dell'attore e la pubblicazione delle notizie lesive della reputazione costituisce un momento assolutamente preliminare ai fini della imputazione causale del danno lamentato. Solo successivamente potranno essere presi in considerazione gli

¹³ STELLA, *Leggi cit., passim*; ID., *La nozione penalmente rilevante di causa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1988, 1217 ss.

¹⁴ Cass., 6 dicembre 1990, in *Foro it.*, 1992, II, 36.

¹⁵ Sulla distinzione tra leggi universali e leggi statistiche e sulla utilizzabilità anche di quest'ultime nell'applicazione della «condicio sine qua non» v. ancora STELLA, *Leggi cit.*, p. 304 ss.

ulteriori aspetti relativi al concorso simultaneo di altri fattori anteriori nella serie causale quali l'imputazione di gravi reati poi rivelatasi del tutto priva di fondamento¹⁶.

LA CAUSALITÀ GIURIDICA.

La soluzione del caso sottoposto alla nostra attenzione si pone in maniera diversa con riguardo alla tematica della causalità giuridica. Come è noto, al fine di individuare più incisivi criteri di selezione del danno risarcibile la riflessione giuridica ha finito per procedere ad uno sdoppiamento del giudizio di causalità fondato sulla distinzione tra danno inteso come evento lesivo e danno inteso come insieme delle conseguenze risarcibili. In tale ottica sono state concepite due distinte fasi di giudizio: la prima in cui il danno rileva in senso naturalistico è diretta all'imputazione di quest'ultimo ad un determinato soggetto, ed in definitiva a fondare la responsabilità; la seconda fase è invece diretta alla valutazione del danno risarcibile e concerne l'individuazione degli eventi successivi al primo (che è quello idoneo a fondare l'«an» della responsabilità) da porre a base del calcolo del danno da risarcire¹⁷.

La duplicità di giudizio consente di limitare l'area della responsabilità non sul piano strettamente causale, ma sul terreno ulteriore della determinazione del danno risarcibile; in altri termini la selezione avviene non tanto sul piano naturalistico che è quello proprio della causalità di fatto, ma su quello della valutazione del rapporto di immediatezza della lesione degli interessi protetti dal diritto rispetto al fatto dannoso; ciò che sposta il problema al confine con la tematica del danno ingiusto¹⁸.

Nel contesto finora descritto i danni ulteriori sono reintegrabili solo se risultano immediati e diretti a norma dell'art. 1223 cod. civ.¹⁹, e se gli eventi ulteriori a quei danni collegati si pongono in un rapporto di regolarità causale rispetto al quel primo evento che, si ripete, è rilevante rispetto al sorgere della responsabilità²⁰.

¹⁶ Sul punto si rimanda alla nota tematica della causalità alternativa ipotetica su cui v. TRIMARCHI, *Causalità* cit., p. 5 ss.; STELLA, *La descrizione dell'evento*, Milano, 1970, 82 ss.

¹⁷ Sulla tematica della causalità giuridica v. GORLA, *Sulla cosiddetta causalità giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, I, 411 ss.; REALMONTE, *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967, 79 ss.; BUSNELLI, *La lesione del credito da parte di terzi*, 1964, 116 ss.; BIANCA, *Inadempimento* cit. 249 ss.; SALVI, *Responsabilità* cit., p. 1249 ss.; CARBONE, *Il rapporto di causalità in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, diretto da W. BIGLIANI, vol. I, p. 140 ss.

¹⁸ Cfr. sul punto BARCELONA, *Scopo*

della norma violata interpretazione teleologica e tecniche di attribuzione della tutela aquiliana, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, 311 ss.

¹⁹ La disposizione ora citata nel testo viene così a porsi quale norma che fornisce il criterio di selezione del danno risarcibile e non come norma causale. In quest'ultimo senso vedi invece FORCHIELLI, *Il Rapporto* cit., 1960, p. 21 ss.; ID., *L'art. 1223 cod. civ. ed una pretesa distinzione fra danni-evento e danni-conseguenze*, in *Studi in memoria di Mossa*, II, 1961, p. 190 ss.; DE CUPIS, *Il Danno*, cit., I, 185 ss.

²⁰ Cfr. sul punto SALVI, voce *Responsabilità* cit. p. 1250. Per la giurisprudenza sul criterio della regolarità causale v. Cass., 14 aprile 1981, n. 2247, *Mass. Foro it.*, 1981; Cass., 18 marzo 1982, n. 1875, in *Mass. Foro*

Lo schema di ragionamento proprio della causalità giuridica è utilizzato proprio nella individuazione dei danni conseguenti alla lesione della reputazione. Sul punto la dottrina più avveduta individua accanto al danno non patrimoniale, che è strettamente connaturato alla categoria dei diritti della personalità, un vero e proprio danno di carattere patrimoniale; e ciò in virtù delle peculiari caratteristiche e della natura del bene reputazione che risulta di fatto essere una qualità indispensabile in generale all'intrattenimento di relazioni sociali ed in particolare per lo svolgimento di una attività produttiva di reddito²¹. Al contrario, la Giurisprudenza ha seguito sul punto un orientamento più restrittivo negando spesso l'esistenza di un danno patrimoniale sull'assunto della mancata prova della concatenazione causale tra lesione della reputazione e pregiudizio economico²². In realtà i Giudici nelle loro argomentazioni si sono attenuti allo schema della causalità giuridica laddove non si sono soffermati tanto sull'accertamento del rapporto causale tra condotta ed evento dannoso che è stato affermato con riferimento alla lesione della reputazione, ma hanno posto in discussione la derivazione da quel primo evento costituito per l'appunto dalla lesione della reputazione di un danno patrimoniale immediato e diretto ai sensi dell'art. 1223 cod. civ.

Ebbene, con riferimento al nostro caso in cui si è discusso della derivazione dalla lesione della reputazione di un vero e proprio danno alla salute, si deve rilevare che nei pochi casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto il danno patrimoniale, lo ha configurato come danno alla vita di relazione²³; se tale ambigua e discussa figura del danno alla vita di relazione si risolve in una compromissione della attività psicofisica del soggetto e della sua « capacità di concorrenza » non strettamente inerente alla attività lavorativa, la natura del pregiudizio subito, anche qualora non siano configurabili delle vere e proprie malattie quali conseguenze della compromissione dell'attività psicologica del soggetto, si accosta a quella propria del danno alla salute nella versione del c.d. danno biologico²⁴.

it., 1982; Cass., 19 luglio 1982, n. 4236, in *Giur. it.*, 1983, I, 1, 1525, con nota di DE CUPIS; Trib. Roma, 22 giugno 1982, in *Giust. civ.*, 1983, I, 6365, con nota di VERARDI; Cass., 1 dicembre 1983, n. 7199, in *Giur. it.*, 1984, I, 1, 1453; Cass., 20 agosto 1984, n. 1661, in *Resp. civ.*, 1985, 211 con nota di GIUSTI; Cass., 20 maggio 1986, n. 3353, in *Mass. Foro it.*, 1986; Cass., 18 luglio 1987, n. 6325, in *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., 29 ottobre 1987, n. 8002, in *Mass. Foro it.*, 1987; Cass., 7 gennaio 1991, n. 60, in *Giust. civ.*, 1991, I, 3019.

²¹ ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 306 ss.; cfr. pure GARUTTI-MACIOCE F., *Il danno da lesione dei diritti della personalità. Profili generali*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 74.

²² Cfr. tra le altre Trib. Milano, 27 maggio 1985, in *Dir. inf.*, 1985, p. 674;

Trib. Roma, 19 giugno 1985, in *Dir. inf.*, 1986, p. 128; Trib. Roma, 5 ottobre 1987, in *Dir. inf.*, 1988, p. 435.

²³ Trib. Milano, 6 maggio 1985, in *Dir. inf.*, 1985, p. 670; Corte App. Milano, 23 dicembre 1986, in *Dir. inf.*, 1987, p. 585. Sulla nozione parzialmente diversa del danno alla vita di relazione contenuta nelle due sentenze ora citate v. RICCIUTO - ZENO-ZENCOVICH, *Il danno da mass-media*, Padova, 1990, p. 74.

²⁴ In questo senso vedi quell'orientamento giurisprudenziale che non riconosce autonoma rilevanza al danno alla vita di relazione riconducendolo a quelle tipologie di pregiudizio che integrano il c.d. danno biologico Cass., 25 marzo 1988, n. 2589, in *Riv. Circolaz. e Trasp.*, 1989, 127, con nota di ANTINOZZI; Trib. Messina, 11 febbraio 1987, *ivi*, 701; Trib. Napoli, 7 luglio 1988,

In definitiva nelle sentenze che hanno riconosciuto il danno patrimoniale sembra quasi adombrarsi nella diminuzione del sentimento del proprio io che accompagna la lesione della reputazione un pregiudizio che superando la semplice idea della perdita economica va a lambire quel danno che è costituito dalla lesione « tout court » della salute psicologica e fisica.

Va peraltro, rilevato che, aldilà di queste formulazioni di carattere generale, tendenti ad individuare una sorta di regolarità causale tra lesione della reputazione e danno alla salute, estremamente arduo può presentarsi in concreto l'assolvimento dell'onere probatorio relativo al rapporto causale in casi come quello qui commentato; ciò che vale anche in numerose altre ipotesi, spesso legate alla industrializzazione dei processi produttivi ma, più in generale, anche alla complessa evoluzione della realtà sociale. In tali ipotesi, per le particolari e complesse modalità di svolgimento causale risulta tutt'altro che agevole l'imputazione del danno.

Per superare tali difficoltà e sulla scorta di nuove e pressanti esigenze di tutela si è cercato in diversi modi di rimuovere, almeno parzialmente, l'ostacolo dell'accertamento del rapporto eziologico, realizzando in qualche modo una sorta di svaporamento del principio causale. Accanto al tradizionale criterio probabilistico che fa capo all'idea dell'adeguatezza e che considera sufficiente un accertamento fondato appunto sul criterio della semplice probabilità non richiedente un livello di certezza assoluta²⁵, si sono delineate altre ipotesi interpretative: alcune si pongono sul piano probatorio configurando delle inversioni dell'onere della prova a favore del danneggiato²⁶; altre con riguardo a fattispecie di causalità alternativa ipotetica, in cui, come nel nostro caso, è assai difficile distinguere l'incidenza causale dei vari fattori concomitanti, fondano la responsabilità sulla mera partecipazione simultanea alle attività che sono all'origine del danno²⁷. Infine, vanno tenuti presenti quegli sbocchi interpretativi per i quali il riconoscimento della tutela aquiliana passa non tanto attraverso il superamento del principio causale, ma si realizza, al contrario, mediante la rielaborazione in senso estensivo della nozione di interesse tutelato dall'ordinamento; e di nuovo si ricade nell'ambito della tematica del danno ingiusto. Al riguardo viene in rilievo il criterio della perdita di una chance di sopravvivenza e quei criteri che ravvisano nella chance o possibilità di conseguire un certo bene un vero e proprio interesse patrimoniale, una entità economicamente e giuridicamente valutabile e, come tale, suscettibile di essere recuperata mediante risarcimento del danno²⁸.

ivi, 1989, 121; Trib. Milano, 14 maggio 1987, ivi, 1988, 659; Trib. Napoli, 11 luglio 1987, ivi, 1988.

²⁵ Anche nell'ambito dell'impostazione scientifica il già menzionato ricorso a leggi probabilistiche alleggerisce il peso dell'onere probatorio relativo al nesso causale.

²⁶ Cfr. ZENO-ZENCOVICH, *Onore cit.*, p. 306; Id., *Questioni in tema di responsabilità*

per colpa professionale sanitaria, in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1992, I, 372.

²⁷ ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 373; cfr. pure, in senso critico, TRIMARCHI, *Causalità cit.*, 11.

²⁸ Vedi sul punto ancora ZENO-ZENCOVICH, *op. ult. cit.*, p. 361 ss. e la dottrina e la giurisprudenza ivi citata.

LO SCOPO DELLA NORMA VIOLATA.

In una diversa prospettiva e sempre al fine di delimitare l'area del danno risarcibile, si è tentato di ricorrere congiuntamente al principio causale, ed in sostituzione di quello della causalità giuridica²⁹, al criterio dello scopo della norma violata.

In quest'ultimo senso sarebbero risarcibili quei soli danni che costituiscono la realizzazione di un rischio illecito. « Anche qui, dunque, opera il concetto di rischio », e quindi di « probabilità. Ma non si tratta più della probabilità astratta e indeterminata della teoria dell'adeguatezza, perché qui il grado di probabilità dell'evento, necessario per la responsabilità, è quello stesso in considerazione del quale la condotta è illecita »³⁰.

In tale diverso orizzonte di riferimento non vi è più la necessità di distinguere tra il primo evento dannoso e gli eventi ulteriori, perché il limite del risarcimento discenderà dalla individuazione di tutti quei danni la cui realizzazione la norma mirava ad evitare mediante la previsione del divieto di tenere una certa condotta³¹.

Alla luce del criterio dello scopo della norma, ora brevemente descritto, con riferimento al caso oggetto della nostra attenzione si dovrebbe ritenere non risarcibile il danno alla salute verificatosi a seguito della lesione della reputazione, in quanto, a prescindere dall'accertamento del nesso causale, il pericolo in relazione al quale è doveroso nell'esercizio del diritto di cronaca propalare fatti conformi a verità (sia pure putativa ma con il limite di un rigoroso controllo delle fonti di informazione) è solo quello relativo alla lesione della reputazione nei suoi riflessi patrimoniali e non patrimoniali, e non anche il danno alla salute.

D'altra parte, deve essere rilevato che l'applicazione del criterio dello scopo della norma violata presenta delle difficoltà in ordine alla esatta individuazione dell'ambito di protezione giuridica delle varie norme nonché difficoltà di pratica applicazione nel nostro ordinamento. « Creata in un ambiente diverso da quello italiano, e organizzato intorno al principio della "tipicità dei comportamenti lesivi" propria del diritto tedesco, la teoria dello scopo della norma violata (Normzwecktheorie) non sembra potersi adattare ai principi codificati dal codice civile, se non in un senso del tutto particolare, nel quale cioè la clausola generale di responsabilità (dell'art. 2043 cod. civ.) viene intesa come regola posta a protezione di una molteplicità di beni (o interessi) che altre norme, più specifiche, già intendono tutelare »³².

Ulteriori perplessità in ordine al criterio dello scopo della norma possono derivare dalla circostanza che il criterio in esame implica una concezione sanzionatoria della responsabilità civile che ravvisa una fattispecie di responsabilità solo ove vi sia la violazione di un obbligo giuridico

²⁹ Cfr. TRIMARCHI, *Causalità* cit. p. 45.

³⁰ TRIMARCHI, *Causalità* cit., p. 47.

³¹ TRIMARCHI, *Causalità* cit., p. 83.

³² ALPA-BESSONE, *Atipicità* cit., p. 158.

preesistente. Al contrario il sistema della responsabilità civile si è evoluto nel senso di attribuire un crescente peso alla posizione del danneggiato rispetto a quella del danneggiante, facendo leva, ai fini del sorgere degli obblighi risarcitori, all'elemento obiettivo del danno, piuttosto che al comportamento³³.

GIUSEPPE GALLO

³³ Cfr. sul punto BARCELLONA, *Scopo* fia ivi citate.
della norma cit., p. 354 s. nonché la bibliogra-